



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE – Stagione 2022-2023

Comunicato Ufficiale N.13/TFT del 28/11/2022
Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli il giorno 28/11/2022
ha adottato i seguenti:

DISPOSITIVO

Fasc.111

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Dott. C. Marano; Avv. M. Lojacono; Avv. V. Pannone.

Proc.9381/863 pfi21-22/PM/ep del 13.10.2022

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

il sig. **Rosario De Santis**, all'epoca dei fatti non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società **A.S.D. Calcio Pigna**; per rispondere:

a) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Napoli United - Pigna Calcio disputata in data 21.3.2022 e valevole per il Campionato Regionale Campania Under 16, sottoscritto quale dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Pigna Calcio nella quale è indicato il nominativo calciatore sig. Andrea Mazurkevych, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

ritiene di applicare per: il dirigente accompagnatore Rosario De Santis della società A.S.D. Calcio Pigna la sanzione di mesi tre (3) di inibizione;

Così deciso in Napoli, in data 28.11.2022

**IL PRESIDENTE T.F.T.
Avv. A. Frojo**

Fasc.105

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Dott. C. Marano; Avv. M. Lojacono; Avv. V. Pannone.

Proc. 9329/838 pfi21-22/PM/rn del 13.10.2022.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

il sig. **Salvatore Violetti**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Pomigliano: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere consentito al sig. Francesco Ferullo, all'epoca dei fatti soggetto tesserato per la A.S.D. Pomigliano ed iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC in qualità di preparatore atletico, di svolgere l'attività di Allenatore in seconda della prima squadra della società dallo stesso rappresentata in assenza dell'abilitazione prescritta dal Settore Tecnico della F.I.G.C.; il sig. **Francesco Ferullo**, all'epoca dei fatti preparatore atletico tesserato per la A.S.D. Pomigliano: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 39, comma 1 lett. d), del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto l'attività di allenatore in seconda della squadra della società A.S.D. Pomigliano in assenza della relativa abilitazione prescritta dal Settore Tecnico F.I.G.C., scaduta in data 31.12.2018; il sig. **Raffaele Carrella**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della ASC. D. Saviano 1960: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, consentito che il sig. Pasquale Fiorillo svolgesse le mansioni di massaggiatore della squadra, nonostante lo stesso non fosse tesserato; il sig. **Pasquale Fiorillo**, all'epoca dei fatti soggetto non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della ASC. D. Saviano 1960: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 33, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico F.I.G.C. per avere svolto l'attività e le mansioni di massaggiatore della squadra della ASC. D. Saviano, in assenza di tesseramento per tale società; la società **ASD Pomigliano** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Salvatore Violetti e Francesco Ferullo, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione; la società **ASC. D. Saviano 1960** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Raffaele Carrella e Pasquale Fiorillo, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

ritiene di applicare a seguito di patteggiamento per il Presidente Sig. Salvatore Violetti della società Saviano la sanzione di mesi due (2) e gironi venti (20) di inibizione; per il Presidente Sig. Raffaele Carrella della società Saviano, la sanzione di mesi due (2) e gironi venti (20) di inibizione; per il Sig. Pasquale Fiorillo massaggiatore della società Saviano, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società ASC. D. Saviano 1960 € 534,00 di ammenda. Ritiene inoltre di applicare per il Sig. Francesco Ferullo allenatore in seconda della società Asd Pomigliano la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società ASD Pomigliano € 600,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 28.11.2022

**IL PRESIDENTE T.F.T.
Avv. A. Frojo**

Fasc.115

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Dott. C. Marano; Avv. M. Lojacono; Avv. V. Pannone.

Proc. 9924/855 pfi21-22/PM/mf del 20.10.2022 (Campionato 3° Categoria – Av)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

il sig. **Enrico Della Ragione**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società **A.S.D. Gruppo Giovani Banzano**: della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F.,

il sig. **Raffaele Forgione**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società **A.S.D. Gruppo Giovani Banzano**: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F.

il sig. **Andrea Abate**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società **A.S.D. Gruppo Giovani Banzano**: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F.

la società **A.S.D. Gruppo Giovani Banzano** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S. per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Enrico Della Ragione, Raffaele Forgione ed Andrea Abate, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

ritiene di applicare per: il calciatore Andrea Abate due (2) giornate di squalifica; per il Presidente Sig. Enrico Della Ragione, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per il calciatore Sig. Raffaele Forgione due (2) giornate di squalifica; per la società A.S.D. Gruppo Giovani Banzano la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2022/2023 ed € 200,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 28.11.2022

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Fasc.116

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Dott. C. Marano; Avv. M. Lojacono; Avv. V. Pannone.

Proc. 10000/856 pfi21-22/PM/mf del 20.10.2022 (Campionato Calcio A5 C1)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

il sig. **Moises Bosco**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società **A.S.D. Pozzuoli Futsal Flegrea**: della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale; il sig. **Vincenzo Piacente**, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società **A.S.D. Pozzuoli Futsal Flegrea**: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F.; il sig. **Oscar Conde**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società **A.S.D. Pozzuoli Futsal Flegrea**: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F.;

la società **A.S.D. Pozzuoli Futsal Flegrea** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Moises Bosco, Vincenzo Piacente ed Oscar Conde, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

ritiene di applicare per: il calciatore Oscar Conde tre (3) giornate di squalifica; per il Presidente Sig. Moises Bosco, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Vincenzo Piacente, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società A.S.D. Pozzuoli Futsal Flegrea la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2022/2023 ed € 200,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 28.11.2022

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Fasc.117

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Dott. C. Marano; Avv. M. Lojacono; Avv. V. Pannone.

Proc.10025/878 pfi21-22/PM/fm del 20.10.2022 (Campionato 2° categoria)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

il sig. **Muhammed Barrow**, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società ASD Matteo Football King: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F.

il sig. **Mubarick Hidir**, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società ASD Matteo Football King: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F.

sig. **Fadiya Drame**, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società ASD Matteo Football King: violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

ritiene di applicare per: il calciatore Mubarick Hidir della società ASD Matteo Football King due (2) giornate di squalifica; il calciatore Fadiya Drame della società ASD Matteo Football King (2) giornate di squalifica; il calciatore Muhammed Burrow della società ASD Matteo Football King quattro (4) giornate di squalifica.

Così deciso in Napoli, in data 28.11.2022

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Pubblicato in Napoli, 28 Novembre 2022

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**